



COMUNE DI BORETTO

***"REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI
BORETTO ED I SINGOLI VOLONTARI PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
SOLIDARISTICHE PROMOSSE DALLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE"***

Approvato con atto di C.C. n. 27 del 24 aprile 2011

INDICE

Art. 1 - Destinatari attività	Pag. 3
Art. 2 - Ambiti di applicazione	" 3
Art. 3 - Rapporti con l'amministrazione	" 4
Art. 4 - Coordinamento e Monitoraggio	" 4
Art. 5 - Formazione	" 4
Art. 6 - Continuità	" 4
Art. 7 - Comunicazioni ed Assicurazioni	" 4
Art. 8 - Rimborsi	" 5
Art. 9 - Cartellino identificativo	" 5
Art. 10 - Rapporti con le Associazioni di Volontariato	" 5
Art. 11 - Titoli	" 5
Art. 12 - Consultazione pubblica	" 5
Art. 13 - Impegni tra le parti	" 6
Art. 14 - Cancellazioni	" 6

ART. 1 DESTINATARI E ATTIVITA'

1. Il comune di Boretto, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito elenco istituito con apposito atto, secondo gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 20/04/98.
2. Gli elenchi istituiti indicheranno:
 - a) le generalità complete del volontario;
 - b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontariato intenda collaborare con pubblica istituzione interessata e la disponibilità in termini di tempo;
 - c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontariato, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevati ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente atto di indirizzo, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.
3. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente sono così di seguito individuate:
 - a) Assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani, ai portatori d'handicap ed ai minori);
 - b) Assistenza a prevalente aiuto alla persona presso strutture residenziali e semi - residenziali (con particolare riferimento agli anziani, ai portatori d'handicap, famiglie in difficoltà);
 - c) Assistenza di segretario sociale a favore di persone anziane, portatori di handicap, famiglie in difficoltà;
 - d) Sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti e nei locali mensa durante il consumo del pasto, limitatamente all'interno dell'edificio scolastico e dell'area cortiliva;
 - e) Sorveglianza ed informazione al pubblico presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale (ad es. teatro, musei, biblioteca) per meglio adeguare gli oneri di accesso ed i servizi alle esigenze dell'utenza;
 - f) Sorveglianza e cura di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, e durante tutto l'anno ove si rileva la necessità;
 - g) Attività di sostegno scolastico ed educativo a studenti in difficoltà da svolgersi presso strutture a gestione comunale o presso il domicilio degli utenti;
 - h) Sorveglianza ed altre attività di tutela dell'ambiente in aree verdi di particolare interesse ecologico;
 - i) Sorveglianza/assistenza durante il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo;
 - j) Attività di laboratorio artistico/culturale all'interno delle strutture comunali.

ART. 2 AMBITI DI APPLICAZIONE

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, uso di macchinari complessi ed in attività che richiedano titoli specifici non in possesso del volontariato (patentini, abilitazioni, etc...).

ART. 3 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione può avvalersi di volontari singoli per le attività di cui all' art.1 solo se non gestibili in convenzione con organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociali o Cooperative sociali iscritti nei rispettivi registri ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio, o per loro indisponibilità, o per mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto.
2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 4 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l' Amministrazione per una o più delle attività di cui all' art.1 si coordinano con un operatore pubblico individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:
 - a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti (Ufficio Igiene Pubblica e Servizi Socio - Sanitari dell'AUSL) che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengono svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici.
2. All' inizio delle attività il Responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

ART. 5 FORMAZIONE

1. Qualora le attività di cui all'art.1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impegnati, la Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

ART. 6 CONTINUITA'

1. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile del progetto delle interruzioni che per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

ART. 7 COMUNICAZIONI ED ASSICURAZIONE

1. L' Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a stipulare a favore dei volontari inseriti nelle attività da apposita assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell' Amministrazione.

ART. 8 RIMBORSI

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.
3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

ART. 9 CARTELLINO IDENTIFICATIVO

1. I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con il Comune di Boretto devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, il cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

ART. 10 RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Cooperative Sociali iscritte nei rispettivi Registri e Albi Regionali, che svolgono attività nel Comune di Boretto affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.
2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di Organizzazioni di Volontariato o di Associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine di attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni, o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

ART. 11 TITOLI

1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impegno di qualsiasi natura.

ART. 12 CONSULTAZIONE PUBBLICA

1. L'elenco di cui all'art. 1 istituito con atto del C.C. può essere liberamente consultato dai cittadini che, per necessità, volessero ricorrere direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario. In questo caso deve essere inoltrata all'Ufficio Sociale apposita domanda indicando finalità, tempi e modalità dell'intervento richiesto, nonché le competenze specifiche eventualmente richieste al volontario.
2. I cittadini debbono essere adeguatamente informati che l'Amministrazione non è responsabile di mancanze, inadempienze o danni causati dal volontario prestatore dell'attività assistenziale, né assume automaticamente a proprio carico alcun onere per rimborso spese derivanti da detta attività.

3. Qualora comunque fosse dimostrato oggettivamente che l'utente che ricorre direttamente all'intervento assistenziale di un singolo volontario non è in condizioni di poter sostenere oneri per rimborso spese al volontariato stesso, l'Amministrazione non interverrà con un sostegno economico a favore dell'utente.

ART. 13 IMPEGNI TRA LE PARTI

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e il Responsabile di Settore al quale fa capo l'attività svolta o altro Responsabile di progetto da questi incaricato sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a. per l'Amministrazione

- a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo al carattere contingente dell'intervento;
- a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione ed i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a.4. l'assunzione di spese di assicurazione dei volontari contro i rischi di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- a.5. l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b. per i volontari

- b.1. presentazione della domanda ai competenti responsabili di settore e/o area indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili
- b.2. la dichiarazione che le attività avvengono esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazioni lavorativa dipendente o professionale;
- b.3. accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili dell'ente, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- b.4. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali si svolge l'attività.

Art. 14 CANCELLAZIONI

1. I volontari saranno cancellati dall'elenco di cui all'art. 1 :
 - per loro espressa richiesta ,
 - per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione ,
 - per gravi negligenze nello svolgimento delle attività
 - per ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato la loro disponibilità.